

Circolare 241/C/2022: Festività cadenti nel mese di Giugno 2022 – 2 Giugno 2022 (Festa della Repubblica).

26 Maggio 2022

Per utile informazione delle Imprese aderenti, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di Giugno 2022 a favore dei dipendenti delle imprese del settore. Si precisa che la festività del 2 Giugno, data di fondazione della Repubblica Italiana, è stata ripristinata dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001.

OPERAI: (art. 17, CCNL edile) per tale ricorrenza, compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.).

IMPIEGATI: (art. 61, CCNL edile) per la giornata del 2 Giugno, cadendo detta festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile, invece, nulla compete.

CIG E FESTIVITÀ

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, **nel caso di *Festività Religiose***, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto, nel senso che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore, non in misura fissa mensile, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa integrazione, nei limiti previsti, per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Nel caso di *Festività Nazionali*, come il 2 giugno, il trattamento economico dovuto è il seguente.

Quando la festività nazionale cade in un periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore.

Il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è, invece, a carico dell'azienda ed è,

pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile.

Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali ed alla ritenuta dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

Allegati

[Circolare_n°241_C_2022](#)

[Apri](#)